

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2183

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **SANSONE e PIERACCINI**

Annunziata il 13 aprile 1956

Computo ai soli fini della carriera economica del servizio pre-ruolo prestato dalle maestre elementari statali nelle scuole materne dei grandi comuni, già autonomi nell'Amministrazione della pubblica istruzione elementare

ONOREVOLI COLLEGHI! — Richiamiamo al vostro equo giudizio ed alla vostra benevola decisione l'attuale situazione delle maestre elementari statali che, avendo prestato un servizio pre-ruolo nelle scuole materne dei grandi comuni che esercitavano una piena autonomia nell'Amministrazione della pubblica istruzione elementare, ora che tutto il personale della scuola statale, per effetto della legge delega, viene inquadrato, godendo la valutazione del servizio pre-ruolo, comunque prestato, si vedono escluse dal beneficio, d'altra parte non rilevante, che apporterebbe loro il computo di pochi anni di servizio prestato, all'inizio della carriera, nelle scuole materne.

Per questo il loro *curriculum vitae* presenta un taglio netto, assurdo, tra i due servizi prestati nelle scuole materne prima, e nelle scuole elementari poi; conseguendo da ciò un notevole danno morale ed un correlativo danno economico e di sviluppo di carriera, di proporzioni limitate, ma mortificante ed ingiusto.

Infatti, quel servizio pre-ruolo prestato nelle scuole materne non viene riconosciuto valutabile ai fini della carriera economica, perché la vecchia legislazione scolastica non considerava gli asili infantili come scuola elementare di primo grado, intellettivamente preparatoria di quella successiva, e richie-

deva, per questo, alle maestre giardiniere (gli asili infantili erano figurativamente denominati giardini d'infanzia) un titolo di studio inferiore al diploma magistrale per l'insegnamento elementare.

Invece, le maestre in oggetto, quando esercitarono il loro ufficio educativo nelle scuole materne, possedevano anche il diploma abilitante all'insegnamento elementare ed esse non furono assunte per libera scelta, o peggio per favoritismo, dai più vari Enti privati, ma furono assunte, al contrario, in seguito a pubblico concorso per titoli ed esame, regolarmente sostenuto e superato, dai comuni che per diritto esercitavano l'Amministrazione della pubblica istruzione elementare; all'amministrazione comunale, come è noto, poi è subentrata l'amministrazione statale. Invero, alcune maestre, che si trovano nelle condizioni suindicate, furono trasferite di ufficio nelle scuole materne del comune di Napoli, dopo di aver vinto il concorso comunale del 1920 per le elementari; il provvedimento (*o tempora, o mores*) fu preso per effetto di una intempestiva riduzione dell'organico operata a concorso già espletato.

Tuttociò prova con chiarezza che le maestre per le quali si propone qui la presente legge, dimostrarono di possedere requisiti

di cultura e di esperienza professionale tali da ben meritare una riparazione dell'ingiusto trattamento che viene loro fatto da disposizioni di legge arretrate ed inattuali.

Difatti la recente legislazione scolastica si sviluppa dal principio pedagogico della unitaria organicità della scuola elementare statale, articolata e graduata in materna o preparatoria e nei corsi inferiore, superiore e post-elementare che s'integrano e si risaldano tra loro.

V'è quindi una unità psicologica, didattica e giuridica tra le varie sezioni dello stesso organismo educativo della nuova scuola statale, dalla materna alla post-elementare. Pertanto, somma importanza professionale assume oggi l'esperienza psicologica e pedagogica che la maestra ricava anche, ed in modo

particolare, dalla scuola materna; esperienza validissima per tutto il magistero didattico-educativo, comunque e dovunque esercitato senza alcuna distinzione di tipi o di gradi di scuola.

Ora, continuare a disconoscere il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole materne, secondo le condizioni innanzi descritte, significa spezzare l'unità strutturale della scuola elementare e frustrare il giusto criterio che prescrive, nell'unità della carriera, la valutazione di tutti i servizi prestati nelle varie sezioni dello stesso organismo burocratico; come oggi avviene quando l'insegnante passa dalla scuola elementare a quella media. Ed è per compiere un atto di giustizia riparatrice che vi preghiamo di accogliere la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Alle maestre elementari statali che hanno al loro attivo un servizio pre-ruolo compiuto come insegnanti di asilo alla dipendenza dei grandi comuni, che erano autonomi al tempo della loro assunzione, e che furono assunte per effetto dell'approvazione riportata in un pubblico concorso magistrale per titoli ed esame e che all'atto della loro assunzione, come maestre di asilo, giardiniere o di scuola materna, possedevano anche il diploma abilitante all'insegnamento elementare, viene computato il detto servizio ai fini dell'inquadramento in ruolo, considerando quel servizio stesso come parte integrale di tutta la carriera tabellare.

ART. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le opportune variazioni del bilancio per l'applicazione della presente legge.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.